

LEGGE 26 luglio 1975, n. 354
(Norme sull'ordinamento penitenziario e
sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà)

Art. 4-bis

(Divieto di Concessione dei benefici
e accertamento della pericolosità sociale dei condannati per taluni delitti)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291-quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli articoli 16-nonies e 17-bis del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La</p>	<p>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i seguenti delitti, senza che trovino applicazione le condizioni imposte dai commi 1-bis e 1-bis.1, solo nei casi in cui tali detenuti e internati collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter della presente legge e secondo i limiti di pena stabiliti e le condizioni previste da tale disposizione: delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, delitti di cui agli articoli 416-bis e 416-ter del codice penale, delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, delitti di cui agli articoli 600, 600 bis, primo comma, 600 ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609 octies e 630 del codice penale, agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12 bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all'articolo 291 quater del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Sono fatte salve le disposizioni degli</p>	<p><i>La proposta mira a riformare profondamente l'art. 4-bis, disposizione che ha conosciuto negli ultimi trent'anni una espansione incontrollata. Gli stringenti limiti all'accesso alle misure di progressiva risocializzazione si sono estesi in modo massiccio, smarrendo l'originario significato di presidio eccezionale contro le più gravi forme di criminalità, in specie organizzata. Anche la riforma del 2022, che pure ha consentito di superare la preclusione assoluta all'accesso a permessi premio, lavoro all'esterno e misure alternative, continua a imporre a un numero incalcolabile di condannati condizioni estremamente rigide per l'ammissione ai fisiologici percorsi di graduale riadattamento sociale. Il meccanismo ha così finito per alterare in modo sempre più consistente i postulati della legge del 1975, allargando a dismisura il campo delle ipotesi derogatorie, prossime a divenire la nuova regola, invece dell'eccezione. Allo stato attuale, l'art. 4-bis elide dall'interno i canoni portanti dell'ordinamento penitenziario, vincolando in modo eccessivo e per un numero sproporzionato di fattispecie il vaglio della magistratura di sorveglianza sui percorsi rieducativi, sui conseguenti premi e sperimentazioni all'esterno.</i></p> <p><i>La riscrittura dell'art. 4-bis intende, in primo luogo, limitare drasticamente le ipotesi di deroga agli ordinari percorsi penitenziari, riportando la norma al suo spirito primigenio e riallineandola al principio di proporzionalità. La disciplina derogatoria viene limitata ai reati di mafia, terrorismo ed eversione, cioè le ipotesi criminose di maggiore gravità per le quali si ritiene ancora necessario un</i></p>

<p>disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.</p>	<p>articoli 16-<i>nonies</i> e 17-<i>bis</i> del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni. La disposizione del primo periodo si applica altresì in caso di esecuzione di pene inflitte anche per delitti diversi da quelli ivi indicati, in relazione ai quali il giudice della cognizione o dell'esecuzione ha accertato che sono stati commessi per eseguire od occultare uno dei reati di cui al medesimo primo periodo ovvero per conseguire o assicurare al condannato o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero l'impunità di detti reati.</p>	<p><i>trattamento differenziato, vincolato dalla legge, nei rapporti con l'esterno. Anche in queste ipotesi, la norma, per tenere conto delle evoluzioni della disciplina dovute alle pronunce europee e costituzionali, non si esprime più in termini di «divieto» di concessione dei benefici. La collaborazione con la giustizia resta la via maestra per ottenerli, così da conservare il valore (pur dibattuto) di stimolo ad apporti dichiarativi da parte dei condannati che possano essere d'aiuto nella ricostruzione dei fatti e nella individuazione dei colpevoli di questi gravi reati. Tuttavia, in ossequio alla giurisprudenza costituzionale e della Corte europea, l'accesso ai percorsi esterni viene concesso anche in assenza di collaborazione, se vengono acquisiti elementi tali da escludere l'attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.</i></p> <p><i>Oltre alla necessità di appurare l'assenza di legami in atto o pronosticabili con i sodalizi criminali di provenienza, i condannati per il più ristretto catalogo di reati ora considerato dal comma 1, se non collaborano con la giustizia, dovranno attendere più degli altri per accedere all'affidamento in prova, alla detenzione domiciliare, alla semilibertà, alla liberazione condizionale, ai permessi premio e al lavoro all'esterno. Le norme dedicate ai singoli strumenti risocializzativi dettano infatti soglie più severe di pena per i detenuti per un reato di cui all'art. 4-bis, che tornano ad abbassarsi solo nel caso di collaborazione utile resa ai sensi dell'art. 58-ter. L'intreccio delle condizioni di diversa natura, relative al quantum di pena da espiare e ai legami recisi con le organizzazioni criminali, mantiene salda la valenza di apporti collaborativi e conferisce rilievo alle istanze di sicurezza che tali ipotesi criminose continuano a porre.</i></p> <p><i>La proposta ablativa dell'ultimo periodo del comma 1 mira, infine, ad arginare uno degli effetti più deleteri operati con la riscrittura della disciplina del doppio binario penitenziario operata con il d.l. 162 del 2022 (conv. in legge n. 199 del 2022).</i></p> <p><i>Secondo la vigente formulazione</i></p>
---	---	---

<p>1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i</p>	<p>1-bis. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti e agli internati per delitti commessi per finalità di terrorismo, anche</p>	<p>dell'ultimo periodo del comma 1, il regime differenziato per l'ammissione ai benefici penitenziari si applica anche a tutti i condannati in espiatione di pene inflitte per delitti diversi da quelli ivi indicati, qualora il giudice di cognizione o di esecuzione abbia accertato che tali reati siano legati alla fattispecie ostativa da un nesso teleologico. In concreto si consente di apprestare il limite ostativo anche in capo a chi abbia commesso un reato che il giudice, nella fase di cognizione o in quella esecutiva, abbia riconosciuto aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 2 c.p. o collegato ai sensi dell'art. 371 c.p.p.: ciò indipendentemente dal fatto che la pena sia finita in un cumulo riguardante anche i reati elencati nel comma 1 dell'art. 4-bis e che tale cumulo possa essere sciolto con accertamento dell'avvenuta espiatione della quota di pena relativa a questi ultimi reati. Si crea, così, la situazione di fatto del soggetto che, pur non essendo stato condannato per un delitto ostativo, lo possa diventare nel corso dell'esecuzione. Tale soluzione normativa, inopinatamente adottata nel 2022, ha finito con il derogare ai principi, imposti dal diritto vivente, in materia di scioglimento del cumulo, da effettuare allorquando sia in esecuzione un provvedimento di unificazione di pene concorrenti applicate sia per delitto ostativo, sia per delitti non ostativi; ha bypassato i chiari e ripetuti assunti della giurisprudenza di legittimità e costituzionale circa la possibilità, affidata al giudice di sorveglianza, di verificare se il condannato abbia già espiato la parte di pena riferibile a taluno dei reati ostativi inclusi nell'art. 4-bis e di operare il preventivo scioglimento del cumulo onde consentire al condannato, in presenza dei requisiti di merito, di accedere ai benefici penitenziari secondo le regole ordinarie.</p> <p><i>Il comma 1-bis – del quale si propone una consistente riscrittura – si occupa di chi non collabori con la giustizia per scelta, continuando a richiedere, quale pre-condizione per l'accesso a percorsi di esecuzione penale esterna e benefici, il requisito introdotto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 e</i></p>
--	--	--

<p>delitti di cui agli articoli 416-<i>bis</i> e 416-<i>ter</i> del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-<i>bis</i> del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-<i>quater</i> del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.</p>	<p>internazionale, o di eversione dell'ordine democratico mediante il compimento di atti di violenza, per i delitti di cui agli articoli 416-<i>bis</i> e 416-<i>ter</i> del codice penale, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-<i>bis</i> del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste, per i delitti di cui agli articoli 12, commi 1 e 3, e 12-<i>bis</i> del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e per i delitti di cui all'articolo 291-<i>quater</i> del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione dall'organizzazione criminale di eventuale appartenenza, che consentano di solo se sono acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice accerta altresì può tenere conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno</p>	<p><i>imperniato sulla verifica scrupolosa dell'assenza di legami in atto con la criminalità organizzata, terroristica e eversiva e il pericolo del loro ripristino. Si prevede, infatti, la necessaria acquisizione di elementi in grado di escludere collegamenti attuali e futuri con le organizzazioni di provenienza, condizione chiamata a compensare l'assenza di collaborazione. Quanto alla ripartizione degli oneri dimostrativi, la formula prescelta, mutuata dalla disciplina dell'art. 4-bis così come introdotto nel 1991, sostituisce quella attuale (purché gli interessati «alleghino elementi specifici»), lasciando maggiori margini operativi alla raccolta di dati e informazioni da parte della magistratura di sorveglianza, in considerazione delle oggettive difficoltà per chi sia ristretto in carcere di procurarsi autonomamente elementi a discarico capaci di dimostrare l'assenza di vincoli con il mondo criminale. Viene altresì eliminato l'ambiguo riferimento ai rapporti con il «contesto» di commissione del reato, formula dal significato del tutto indeterminato se non riferita ad ambienti criminali, concetto – questo – già ricompreso nell'espressione «criminalità organizzata, terroristica ed eversiva». Si è scelto di depurare il testo anche dalla menzione di «rapporti indiretti o tramite terzi», che naturalmente – se emergessero dall'istruttoria – continuerebbero ad essere debitamente considerati dalla magistratura di sorveglianza come legami in atto o futuribili. L'inciso in questione pare, infatti, superfluo e assorbito dal requisito generale sottoposto allo scrutinio del giudice. Proprio a tale vaglio s'intende restituire piena dignità, mediante il superamento del reticolo di stringenti vincoli che attualmente erodono il potere decisorio della magistratura. La disposizione continua a prevedere indici da cui desumere la rottura del legame con le organizzazioni di appartenenza, in modo da offrire una guida all'organo giudicante, che resta tuttavia libero di attingere al catalogo senza essere ancorato a rigidi parametri valutativi. La possibilità di stabilire quali segnali di cesura del legame siano necessari e sufficienti nel caso concreto permette, inoltre, al sistema di</i></p>
--	--	---

<p>1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.</p>	<p>della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile, ivi compresa la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa, tenendo conto del beneficio e della misura richiesti.</p> <p>1-bis.1. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per uno dei delitti ivi previsti, salvo che siano stati acquisiti elementi tali da far ritenere sussistente l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o il pericolo di un loro ripristino, altresì nei casi in cui la limitata partecipazione al fatto criminoso, accertata nella sentenza di condanna, ovvero l'integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile, rendono comunque impossibile un'utile collaborazione con la giustizia, nonché nei casi in cui, anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante, nei confronti dei medesimi detenuti o internati sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dall'art. 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, dall'art. 114 ovvero dall'art. 116, secondo comma, del codice penale.; anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 600, 600-bis, primo comma, 600-ter, primo e secondo comma, 601, 602, 609-octies e 630 del codice penale, purché gli stessi dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di tale adempimento e alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria e alla partecipazione del detenuto al percorso rieducativo, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, con il contesto nel quale</p>	<p><i>riconquistare la necessaria differenziazione nei requisiti di accesso a misure e benefici, connotati da caratteristiche molto diverse riguardo al grado di libertà che sarebbe concesso al condannato in caso di accoglimento della richiesta. Il giudice è a questo fine invitato a tener conto dello specifico oggetto dell'istanza, in modo da salvaguardare il principio di progressione nel trattamento.</i></p> <p><i>La disposizione, così riformulata, reimmette nell'ordinamento penitenziario la collaborazione inesigibile, irrilevante e impossibile, accogliendo la distinzione tra chi non cooperi con la giustizia per scelta e chi non lo faccia per ragioni oggettive, indipendenti dalla sua volontà. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 20 del 2022, ha ritenuto ragionevole stabilire condizioni più rigorose di accesso ai percorsi esterni a chi possa collaborare e decida di non farlo rispetto a chi sia impossibilitato, suo malgrado, a fornire utili apporti agli inquirenti. Per marcare in modo più limpido e netto la differenza tra queste due situazioni, il requisito richiesto per chi non sia in grado di collaborare proficuamente con la giustizia è mutuato da quello precedentemente dettato per i reati di "seconda fascia", elenco di fattispecie che si propone di eliminare. Per fruire dei benefici e delle misure non occorre dimostrare l'assenza di legami con le organizzazioni criminali, bensì accertare durante l'istruttoria che non vi siano elementi tali da far ritenere quei legami esistenti. Si pone quindi sul giudice un onere di verifica e raccolta di informazioni più scrupoloso del consueto, che, se non lascia trapelare collegamenti in atto o rischi di un loro ripristino, può aprire la via all'accoglimento dell'istanza.</i></p>
---	--	---

<p>1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.</p> <p>1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.</p> <p>1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 415, secondo comma e 415-bis, 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del medesimo testo unico, all'articolo</p>	<p>il reato è stato commesso, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di ogni altra informazione disponibile. Al fine della concessione dei benefici, il giudice di sorveglianza accerta altresì la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.</p> <p>1-bis.1.1. Con il provvedimento di concessione dei benefici di cui al comma 1 possono essere stabilite prescrizioni volte a impedire il pericolo del ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e che impediscano ai condannati di svolgere attività o di avere rapporti personali che possono portare al compimento di altri reati o al ripristino di rapporti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva. A tal fine il giudice può disporre che il condannato non soggiorni in uno o più comuni, o soggiorni in un comune determinato.</p> <p>1-bis.2. Ai detenuti e agli internati, oltre che per taluno dei delitti di cui al comma 1-bis.1, anche per il delitto di cui all'articolo 416 del codice penale finalizzato alla commissione dei delitti ivi indicati si applicano le disposizioni del comma 1-bis.</p> <p>1-ter. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi, purché non vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 415, secondo comma e 415-bis, 575, 600-bis, secondo e terzo comma, 600-ter, terzo comma, 600-quinquies, 628, terzo comma, e 629, secondo comma, del codice penale, all'articolo 291-ter del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, all'articolo 73 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, comma 2, del</p>	<p><i>La modifica proposta elimina una specificazione del tutto sovrabbondante: è evidente che, nel novero delle prescrizioni giudiziali volte a impedire il ripristino di legami con l'ambiente criminale di provenienza, possano annoverarsi quelle che impediscono attività o relazioni in grado di sfociare – per l'appunto – nel riallacciamento di legami con le organizzazioni mafiose, terroristiche o eversive.</i></p> <p><i>L'eliminazione del comma 1-bis.2 consegue alla scelta di ridimensionare fortemente il numero di fattispecie incluse nel regime derogatorio e alla riscrittura del comma 1-bis.1.</i></p> <p><i>La proposta, perseguendo con convinzione la prospettiva del drastico ridimensionamento delle ipotesi preclusive, sopprime la categoria – ipertrofica, disomogenea e la cui ratio è andata appannandosi – dei reati di “seconda fascia”, supposte spie d'appartenenza ad organizzazioni criminose. Il comma 1-ter raggruppa oggi delitti di natura molto diversa, da un lato, includendo anche fattispecie associative (che contraddicono lo spirito della previsione) e, dall'altro, non contemplando reati (come ad esempio quelli legati alle armi o gli incendi dolosi) che l'esperienza criminologica dimostra essere maggiormente sintomatici di potenziali legami con gruppi criminali rispetto a quelli inseriti nel vigente catalogo. La norma ha finito</i></p>
--	--	--

<p>416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.</p>	<p>medesimo testo unico, all'articolo 416, primo e terzo comma, del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli 473 e 474 del medesimo codice, e all'articolo 416 del codice penale, realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del medesimo codice, dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale e dall'articolo 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni.</p>	<p><i>per diventare l'ennesimo contenitore di allarmi sociali e spinte emozionali ondivaghe, che si suppone di placare, ancora una volta, con l'erosione dei principi portanti della legge di ordinamento penitenziario. L'inclusione di questa o quella fattispecie nella "seconda fascia" non sembra tanto avere significato di per sé, quanto per le conseguenze dovute ai molteplici rinvii – operati da altre disposizioni – all'art. 4-bis nel suo complesso, così intessendo un reticolo di deroghe onnicomprensive volte a comprimere gli spazi di sperimentazioni esterna senza chiare ragioni giustificatrici. Il comma 1-ter non inibisce infatti – se da solo considerato – l'accesso a benefici o misure, ma richiede al giudice di verificare l'assenza di legami in atto con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva, mediante una richiesta d'informazioni al questore. Si ritiene che simili controlli possano essere utilmente esperiti rivolgendosi, come accade in ogni procedimento relativo a misure alternative o benefici, alle forze di polizia, oggi in grado, anche grazie all'uso delle banche dati e ai più stretti rapporti di coordinamento inter-forze, di soddisfare ugualmente l'esigenza posta dal comma 1-ter.</i></p>
<p>1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.</p>	<p>1-quater. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi ai detenuti o internati per i delitti di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che</p>	<p><i>I commi 1-quater e 1-quinquies si occupano di detenuti o internati per una serie di reati aventi caratteristiche criminologiche profondamente diverse da quelle che condussero all'introduzione dell'art. 4-bis nel 1991, nel pieno della "guerra" tra Stato e mafie. Anche in questo caso, la giustapposizione di questa eterogenea lista di reati alle altre sortisce l'effetto di accostare le categorie criminose in esame a quelle di criminalità organizzata e di estendere loro (mediante la tecnica del rinvio all'art. 4-bis nel suo complesso) norme derogatorie concepite per contrastare più efficacemente i gruppi criminali mafiosi o terroristici. Al fine di superare simili distorsioni, la proposta intende salvaguardare la disciplina oggi dettata per i reati di "terza fascia", ma collocandola in una sede diversa e più adeguata. Le previsioni relative al vaglio sulla personalità e ai programmi di riabilitazione per sex offender sono</i></p>

<p>1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-<i>quinquies</i>, 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinquies</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinquies</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale, nonché agli articoli 609-<i>bis</i> e 609-<i>octies</i> del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-<i>bis</i> della presente legge.</p> <p>2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-<i>bis</i> e 1-<i>bis</i>.1, il giudice acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione. Il giudice chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i>, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto</p>	<p>risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.</p> <p>1-quinquies. Salvo quanto previsto dal comma 1, ai fini della concessione dei benefici ai detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-<i>quinquies</i>, 600-<i>bis</i>, 600-<i>ter</i>, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-<i>quater</i>.1, 600-<i>quinquies</i>, 609-<i>quater</i>, 609-<i>quinquies</i> e 609-<i>undecies</i> del codice penale, nonché agli articoli 609-<i>bis</i> e 609-<i>octies</i> del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza valuta la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica di cui all'articolo 13-<i>bis</i> della presente legge.</p> <p>2. Ai fini della concessione dei benefici di cui al comma 1 il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni per il tramite del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione del condannato, e chiesto il parere del procuratore della Repubblica, individuato ai sensi dell'art. 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i>, del codice di procedura penale, in relazione al distretto ove è stata pronunciata la condanna e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni. Al suddetto comitato provinciale può essere chiamato a partecipare il direttore dell'istituto penitenziario in cui il condannato è detenuto. Nei casi di cui ai commi 1-<i>bis</i> e 1-<i>bis</i>.1, il giudice può acquisire acquisisce, anche al fine di verificare la fondatezza degli elementi offerti dall'istante, dettagliate informazioni in merito al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale nel quale il reato è stato consumato, al profilo criminale del detenuto o dell'internato e alla sua posizione all'interno dell'associazione, alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute a suo carico e, ove significative, alle infrazioni</p>	<p><i>infatti da ubicare più opportunamente tra le norme dedicate all'osservazione e al trattamento intramurario. I commi 1-<i>quater</i> e 1-<i>quinquies</i> sono pertanto traslati – rispettivamente – negli artt. 13-<i>ter</i>, di nuovo conio, e 13-<i>bis</i>. Lo spostamento intende spezzare la catena dei rinvii indistinti a tutti i cataloghi criminosi ora inclusi nell'art. 4-<i>bis</i> e favorire interventi legislativi più attenti alle specifiche esigenze che tipologie criminose tanto diverse pongono.</i></p> <p><i>La nuova formulazione del comma 2, dedicato agli approfondimenti istruttori a cui la magistratura di sorveglianza è tenuta quando si tratti di vagliare istanze provenienti da condannati per uno dei reati di cui all'art. 4-<i>bis</i>, risponde anzitutto ad esigenze di maggiore ordine nella scansione dei necessari passaggi procedurali. Sono state per questo accostate le previsioni relative alle informazioni da richiedere al comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica e ai pareri spettanti alle procure. Il pubblico ministero a cui rivolgersi, a causa dell'attuale elenco di reati previsti dal comma 1, è necessariamente quello distrettuale. Il tenore delle informazioni da richiedere è rimesso alle specifiche necessità del giudice nel caso concreto, così come gli accertamenti finanziari sui familiari e sulle persone ad essi collegati sono affidati alle effettive esigenze riscontrabili nelle singole ipotesi da vagliare. La nuova formulazione normativa intende limitarsi a segnalare alla magistratura opportunità investigative, senza imbrigliarla nell'esercizio di una precipua funzione di accertamento, da svolgere secondo le competenze proprie dell'organo giudicante, cui si intende restituire piena dignità e responsabilità. Si è ritenuto di eliminare il riferimento alle infrazioni disciplinari commesse durante la detenzione, dato che esse vengono sempre comunicate alla magistratura di sorveglianza quando</i></p>
---	---	--

<p>ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva o con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire, entro un congruo termine, idonei elementi di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.</p>	<p>disciplinari commesse durante la detenzione, nonché informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato. Il giudice chiede altresì il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti indicati all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, acquisisce informazioni dalla direzione dell'istituto ove l'istante è detenuto o internato e dispone. Il giudice può altresì disporre, nei confronti del medesimo, degli appartenenti al suo nucleo familiare e delle persone ad esso collegate, accertamenti in ordine alle condizioni reddituali e patrimoniali, al tenore di vita, alle attività economiche eventualmente svolte e alla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali. I pareri, le informazioni e gli esiti degli eventuali ulteriori accertamenti di cui al quinto periodo sono trasmessi entro sessanta giorni dalla richiesta. Il termine può essere prorogato di ulteriori trenta giorni in ragione della complessità degli accertamenti. Decorso il termine, il giudice decide anche in assenza dei pareri, delle informazioni e degli esiti degli accertamenti richiesti. Quando dall'istruttoria svolta emergono indizi dell'attuale sussistenza di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, ovvero del pericolo di ripristino di tali collegamenti, è onere del condannato fornire idonei elementi contrari di prova contraria. In ogni caso, nel provvedimento con cui decide sull'istanza di concessione dei benefici il giudice indica specificamente le ragioni dell'accoglimento o del rigetto dell'istanza medesima, tenuto conto dei pareri acquisiti ai sensi del quinto periodo. I benefici di cui al comma 1 possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il</p>	<p><i>deve adottare una decisione sui percorsi penitenziari dei detenuti, risultando quelle infrazioni dalla rispettiva cartella personale. Quanto agli oneri dimostrativi gravanti sul condannato a fronte dell'emersione di «indizi» a suo carico, la disposizione, nel testo suggerito, si esprime in termini di «elementi contrari» e non di «prove». La modifica sembra più consona alla situazione in cui versa l'interessato: se l'ampio dispiegamento di forze di polizia, procure, amministrazione penitenziaria ha condotto all'emersione di meri elementi indiziari (nell'accezione "volgare") di collegamento con sodalizi criminali, non appare ragionevole addossare sul detenuto, ristretto in carcere e privo di altrettanto efficaci strumenti investigativi, l'onere di fornire al giudice elementi a discarico dotati di capacità dimostrativa superiore. La proposta compendia, altresì, l'abrogazione degli ultimi due periodi del comma 2. S'intende, innanzitutto, eliminare una previsione umiliante per la magistratura di sorveglianza, che naturalmente tiene conto negli apparati motivazionali delle informazioni e dei pareri che acquisisce: si tratta di materiale di spiccata rilevanza per le decisioni in materia, sul quale il giudice esprime le sue valutazioni. D'altro canto, se i pareri, come talvolta accade, si risolvono in dichiarazioni apodittiche e disancorate da dati attuali e concreti, il giudice non potrà che dare conto della inutilità di quanto acquisito. La disposizione ha un sapore "pedagogico" che la rende superflua e dannosa. Si ritiene, infine, di sopprimere la norma che impedisce ex lege a chi è sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis di chiedere i benefici di cui al comma 1 dell'art. 4-bis. Seppure la concessione sia ipotesi del tutto remota, un provvedimento ministeriale, proveniente dall'autorità politica, non può impedire alla magistratura di sorveglianza di esprimere vagli sul ripristino della libertà, che le appartengono in via esclusiva secondo il nostro assetto istituzionale. La preclusione assoluta che scaturisce dal decreto</i></p>
---	---	--

<p>provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.</p> <p>2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.</p> <p>2-bis.1. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio.</p> <p>2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al comma 1 ai condannati per i reati di</p>	<p>provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato.</p> <p>2-bis. Nei casi di cui al comma 1-ter, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza decide acquisite dettagliate informazioni dal questore. Al fine della concessione dei benefici ai detenuti o internati per il delitto di cui all'articolo 577-bis del codice penale, il magistrato di sorveglianza o il tribunale di sorveglianza acquisisce altresì le informazioni in merito alla presenza, nel luogo in cui l'istante chiede di recarsi, di prossimi congiunti della persona offesa deceduta in conseguenza del reato per il quale il condannato o l'internato è detenuto e alle eventuali iniziative dell'interessato a favore dei medesimi, nonché le dichiarazioni che gli stessi prossimi congiunti abbiano inteso rendere. In occasione delle dichiarazioni, i prossimi congiunti sono invitati a indicare un recapito, anche telematico, presso il quale intendono ricevere le comunicazioni di cui all'articolo 58-sexies, comma 2. In ogni caso il giudice decide trascorsi trenta giorni dalla richiesta delle informazioni.</p> <p>2-bis.1. La disposizione di cui al comma 2 e 2-bis non si applicano quando è richiesta la modifica del provvedimento di ammissione al lavoro all'esterno e non sono decorsi più di tre mesi dalla data in cui il provvedimento medesimo è divenuto esecutivo a norma dell'articolo 21, comma 4. Allo stesso modo si procede quando è richiesta la concessione di un permesso premio da parte di un condannato già ammesso a fruirne e non sono decorsi più di tre mesi dal provvedimento di concessione del primo permesso premio.</p> <p>2-ter. Alle udienze del tribunale di sorveglianza che abbiano ad oggetto la concessione dei benefici di cui al</p>	<p><i>ministeriale impedisce inoltre qualunque scrutinio giudiziale sui percorsi rieducativi, ponendosi in frizione con l'art. 27 Cost. Per queste ragioni, il divieto in esame è stato investito nell'aprile 2026 da una questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di sorveglianza di Spoleto, le cui censure appaiono condivisibili.</i></p> <p><i>L'abrogazione del comma 2-bis consegue a quella del comma 1-ter: una volta eliminata la categoria dei reati di "seconda fascia", vanno espunte dal testo dell'art. 4-bis le previsioni relative alle attività istruttorie prima imposte con riferimento a quelle figure criminose.</i></p> <p><i>I ritocchi ai commi 2-bis.1. e 2-ter, nel quadro complessivo della proposta di riforma, sono – rispettivamente – di mero coordinamento e di razionalizzazione.</i></p>
---	--	--

<p>cui all'articolo 51, commi 3-<i>bis</i> e 3-<i>quater</i>, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.</p> <p>3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.</p>	<p>comma 1 ai condannati per uno dei delitti ivi previsti i reati di cui all'articolo 51, commi 3 <i>bis</i> e 3-<i>quater</i>, del codice di procedura penale, le funzioni di pubblico ministero possono essere svolte dal pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto ove è stata pronunciata la sentenza di primo grado. In tal caso, se ha sede in un distretto diverso, il pubblico ministero può partecipare all'udienza mediante collegamento a distanza.</p> <p>3. Quando il comitato ritiene che sussistano particolari esigenze di sicurezza ovvero che i collegamenti potrebbero essere mantenuti con organizzazioni operanti in ambiti non locali o extranazionali, ne dà comunicazione al giudice e il termine di cui al comma 2 è prorogato di ulteriori trenta giorni al fine di acquisire elementi ed informazioni da parte dei competenti organi centrali.</p>	
--	--	--

Art. 4-ter
(Scioglimento del cumulo)

	Nuovo articolo	Relazione illustrativa
	<p>1. La pena o la frazione di pena relativa a uno dei reati indicati nell'art. 4-<i>bis</i>, comma 1, si considera separatamente ed espiata per prima, quando ne derivano effetti favorevoli al condannato. Non è tuttavia computata la pena o la frazione di pena espiata prima della commissione del fatto.</p>	<p><i>Tenendo conto della proposta eliminazione dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 4-bis, il "nuovo" art. 4-ter intende sancire per tabulas il principio dello scioglimento del cumulo, di origine giurisprudenziale.</i></p> <p><i>Fatta salva la previsione dell'art. 41-bis comma 2, che fissa un opposto criterio, il canone sopra richiamato diviene, con l'inserimento normativo proposto, sempre applicabile da parte non solo della magistratura di sorveglianza, pure in relazione ad istituti non iscritti nel testo dell'ordinamento penitenziario, ma anche da parte dei direttori degli istituti penitenziari e più in generale dell'amministrazione penitenziaria per tutte le determinazioni rimesse alla loro sfera di competenza.</i></p> <p><i>Le quote di pena legate ai reati ostativi si considerano espiate per prime in ossequio al principio del favor rei e per evitare che la persona detenuta possa subire un trattamento</i></p>

		<i>penitenziario più o meno aperto alle esperienze esterne in relazione al casuale concludersi (prima o dopo) delle vicende processuali che lo riguardano. È, in ogni caso, fatto salvo il criterio per il quale sono computabili solo la custodia cautelare patita e le pene espiate dopo la commissione del reato ostativo.</i>
--	--	---

Art. 13-bis

(Trattamento psicologico per i condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.</p> <p>1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.</p>	<p>1. Le persone condannate per i delitti di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 572, 583-quinquies, 609-bis, 609-octies e 612-bis del medesimo codice, possono sottoporsi a un trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno. La partecipazione a tale trattamento è valutata ai sensi dell'articolo 4 bis, comma 1-quinquies, della presente legge ai fini della concessione dei benefici previsti dalla medesima disposizione.</p> <p>1-bis. Le persone condannate per i delitti di cui al comma 1 possono essere ammesse a seguire percorsi di reinserimento nella società e di recupero presso enti o associazioni che si occupano di prevenzione, assistenza psicologica e recupero di soggetti condannati per i medesimi reati, organizzati previo accordo tra i suddetti enti o associazioni e gli istituti penitenziari.</p> <p>1-ter. La positiva partecipazione al trattamento di cui al comma 1 da parte dei detenuti e internati per i delitti di cui agli articoli 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 609-quater, 609-quinquies</p>	<p><i>Le modifiche all'art. 13-bis si inseriscono nel più ampio disegno volto a espungere dall'art. 4-bis i delitti sessuali, di "codice rosso" e di pedo-pornografia (v. sub art. 4-bis). Sulla base di questa premessa, si giustifica l'amputazione del secondo periodo del comma 1: la previsione, nel mutato quadro, viene a perdere il fondamento normativo, oggi rappresentato dal raccordo con l'art. 4-bis comma 1-quinquies. L'importanza che, a fini valutativi della personalità del condannato, la partecipazione al trattamento psicologico con finalità di recupero e di sostegno è suscettibile di rivestire resta implicita nella possibilità di sottoporsi a quel trattamento.</i></p> <p><i>Il comma 1-ter, del quale si prevede l'innesto, risponde all'esigenza di ospitare la disciplina che, nell'assetto vigente, è dettata dall'art. 4-bis comma 1-quinquies (che è destinato ad essere abrogato). In questo modo, viene salvaguardato il rilievo che, nell'ambito delle</i></p>

	<p>e 609-undecies del codice penale, nonché agli articoli 609-bis e 609-octies del medesimo codice, se commessi in danno di persona minorenni, è valutata ai fini dell'assegnazione al lavoro all'esterno, della concessione dei permessi premio e delle misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata.</p>	<p>valutazioni affidate al giudice della sorveglianza, può assumere la positiva partecipazione al trattamento psicologico con scopi di recupero e di sostegno; al tempo stesso, però, si evita che tale esigenza comporti, per effetto dei rinvii operati da altre disposizioni all'“intero” art. 4-bis, l'improprio accostamento dei delitti in questione a quelli di criminalità organizzata mafiosa, terroristica o eversiva.</p>
--	--	--

Art. 13-ter

(Osservazione scientifica della personalità per particolari reati)

	Nuovo articolo	Relazione illustrativa
	<p>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI, esclusa la liberazione anticipata, possono essere concessi ai detenuti e internati per i delitti indicati all'art. 4-bis comma 1 e per quelli di cui agli articoli 572, secondo e terzo comma, 575 aggravato ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 577-bis, 583-quinquies, 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 609-undecies e 612-bis, terzo comma, del codice penale, solo in caso di valutazione positiva, da parte del magistrato o del tribunale di sorveglianza, dei risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente per almeno un anno anche con la partecipazione degli esperti di cui al quarto comma dell'articolo 80 della presente legge. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano in ordine al delitto previsto dall'articolo 609-bis del codice penale salvo che risulti applicata la circostanza attenuante dallo stesso contemplata.</p>	<p><i>L'introduzione dell'art. 13-ter risponde all'obiettivo di rendere autonoma dall'art. 4-bis la disciplina dei delitti di “terza fascia”. In quest'ottica, la disposizione dell'art. 4-bis comma 1-quater viene trasfusa nel nuovo art. 13-ter comma 1. A quello della sede normativa, con le relative implicazioni sistematiche (v. sub art. 4-bis), si affiancano ulteriori profili di novità, tra cui l'inserimento del richiamo ai delitti indicati dall'art. 4-bis comma 1. Ai condannati per questi ultimi viene così estesa l'obbligatorietà dell'osservazione intramuraria della personalità per almeno un anno. Tale opzione appare coerente con il più rigoroso regime di accesso ai benefici e alle misure alternative, nell'ottica di rinsaldare il nesso tra periodo detentivo e valutazione della personalità.</i></p> <p><i>La disciplina in esame s'intreccia con le modifiche all'art. 656 c.p.p. In particolare, qui rileva l'effetto di una significativa espansione del meccanismo sospensivo, che opera (v. sub art. 656 c.p.p.): a) fino a quattro anni di pena da spiare, per i reati comuni, tra i quali vengono ricompresi anche quelli oggi di “seconda” e “terza fascia”; b) fino a due anni di pena da spiare, per i delitti – espressione della criminalità mafiosa, terroristica e eversiva – dell'art. 4-bis comma 1.</i></p>

	<p>2. Nel caso in cui il condannato per i delitti indicati al comma 1 richieda di accedere a una misura alternativa ai sensi dell'articolo 656, comma 5-bis, del codice di procedura penale, il periodo di osservazione scientifica della personalità, da condurre all'esterno, non può essere inferiore a sei mesi.</p>	<p><i>Il comma 2 va messo in rapporto con il regime che, nel mutato assetto normativo, è pensato per la sospensione dell'ordine di esecuzione (v. sub art. 656 c.p.p.). Al riguardo, in parallelo all'abrogazione dell'art. 656 comma 9 lett. a), si prevede un ampliamento – nei termini sopra descritti – della sfera applicativa che caratterizza il congegno sospensivo. Pertanto, nei limiti di pena previsti (e sempre che non ricorra l'ipotesi derogatoria dell'art. 656 comma 9 lett. b) c.p.p.), il condannato per uno dei delitti elencati dall'art. 13-ter comma 1 può essere destinatario di un ordine sospeso, con annessa fruibilità, direttamente dalla libertà, di una misura alternativa. In simile evenienza, l'osservazione della personalità non perde il carattere obbligatorio: va condotta all'esterno per un periodo non inferiore a sei mesi.</i></p>
--	---	---

**Art. 20-ter
(Lavoro di pubblica utilità)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p><i>Omissis</i></p> <p>6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività all'esterno dell'istituto. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all'articolo 21, comma 4, per l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della</p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>6. I detenuti e gli internati per il delitto di cui all'articolo 416-bis del codice penale e per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni in esso previste non possono essere assegnati a prestare la propria attività all'esterno dell'istituto. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Se si tratta di detenuti e internati per uno dei delitti indicati nel comma 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, diversi da quelli indicati al primo periodo, ai fini di cui all'articolo 21, comma 4, per l'assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno il magistrato di sorveglianza tiene prioritariamente conto delle esigenze di prevenire il pericolo di commissione di altri reati, della</p>	<p><i>La modifica proposta mira ad eliminare un limite preclusivo, irragionevole nella sua assoluta perentorietà, ritenendo consono adattare il contenuto della disposizione alla “nuova” dimensione dell'art. 4-bis (nel cui comma 1 sono ricompresi sia il delitto di cui all'art. 416-bis c.p. sia quelli commessi avvalendosi del metodo mafioso ovvero al fine di agevolare la mafia). L'eventuale assegnazione al lavoro di pubblica utilità svolto all'esterno, d'altronde, è sufficientemente vigilata dalla circostanza che il magistrato di sorveglianza – proprio in relazione ai detenuti o internati per alcuno dei gravi delitti compendati nel “riscritto” comma 1 dell'art. 4-bis – debba tenere conto di quanto specificato nella parte finale della disposizione così emendata.</i></p>

natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua. <i>Omissis</i>	natura del reato commesso, della condotta tenuta, nonché del significativo rapporto tra la pena espiata e la pena residua. <i>Omissis</i>	
--	--	--

Art. 21
(Lavoro all'esterno)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>1. I detenuti e gli internati possono essere assegnati al lavoro all'esterno in condizioni idonee a garantire l'attuazione positiva degli scopi previsti dall'articolo 15. Tuttavia, se si tratta di persona condannata alla pena della reclusione per uno dei delitti indicati nel comma 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, che non collabora con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter, l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere disposta dopo l'espiazione di almeno un terzo della pena e, comunque, di non oltre cinque anni. Nei confronti dei condannati all'ergastolo l'assegnazione può avvenire dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p><i>Le modifiche sono dettate da ragioni di coordinamento sistematico.</i></p> <p><i>In primo luogo, cade il rinvio ai commi 1-ter e 1-quater – contestualmente abrogati – dell'art. 4-bis.</i></p> <p><i>Inoltre, viene esplicitato che l'ambito applicativo della disposizione volta a ritardare la possibilità di essere assegnati al lavoro all'esterno è da riferire ai condannati per uno dei delitti ex art. 4-bis comma 1 solo in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter.</i></p>

Art. 30-ter
(Permessi premio)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p><i>Omissis</i></p> <p>4. La concessione dei permessi è ammessa:</p> <p>a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;</p> <p>b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;</p> <p>c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti</p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>4. La concessione dei permessi è ammessa:</p> <p>a) nei confronti dei condannati all'arresto o alla reclusione non superiore a quattro anni anche se congiunta all'arresto;</p> <p>b) nei confronti dei condannati alla reclusione superiore a quattro anni, salvo quanto previsto dalla lettera c), dopo l'espiazione di almeno un quarto della pena;</p> <p>c) nei confronti dei condannati alla reclusione per taluno dei delitti</p>	<p><i>Le modifiche alla lett. c) del comma 4 sono dettate da ragioni di coordinamento sistematico.</i></p> <p><i>In primo luogo, cade il rinvio ai commi 1-ter e 1-quater – contestualmente abrogati – dell'art. 4-bis.</i></p> <p><i>Inoltre, viene esplicitato che l'ambito applicativo della disposizione volta a ritardare la possibilità di beneficiare dei permessi premio è da riferire ai condannati per uno dei delitti ex art. 4-bis comma 1 solo in assenza di</i></p>

<p>indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;</p> <p>d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p>5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>indicati nel comma 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, che non collaborino con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter, dopo l'espiazione di almeno metà della pena e, comunque, di non oltre dieci anni;</p> <p>d) nei confronti dei condannati all'ergastolo, dopo l'espiazione di almeno dieci anni.</p> <p>5. Nei confronti dei soggetti che durante l'espiazione della pena o delle misure restrittive hanno riportato condanna o sono imputati per delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale, la concessione è ammessa soltanto decorsi due anni dalla commissione del fatto.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p><i>collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter.</i></p> <p><i>La caducazione della preclusione biennale alla concedibilità dei permessi premio risponde a ragioni di natura trattamentale ed è dettata dal rilievo che tale divieto è irragionevole, in quanto prescinde da un accertamento di responsabilità e sottrae al magistrato di sorveglianza la possibilità di valutare la gravità del fatto e il grado di rieducazione raggiunto dal condannato.</i></p>
---	--	--

Art. 30-quater
(Concessione dei permessi premio ai recidivi)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:</p> <p>a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;</p> <p>b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;</p> <p>c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.</p>	<p>1. I permessi premio possono essere concessi ai detenuti, ai quali sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale, nei seguenti casi previsti dal comma 4 dell'articolo 30-ter:</p> <p>a) alla lettera a) dopo l'espiazione di un terzo della pena;</p> <p>b) alla lettera b) dopo l'espiazione della metà della pena;</p> <p>c) alle lettere c) e d) dopo l'espiazione di due terzi della pena e, comunque, di non oltre quindici anni.</p>	<p><i>La modifica proposta, totalmente ablativa, è volta a eliminare una disposizione che, in modo del tutto irragionevole, ritarda sensibilmente la sperimentazione premiale dei detenuti, mediante una preclusione temporale automaticamente collegata all'applicazione della recidiva reiterata. Tale disciplina di rigore appare, infatti, viziata da illogicità: consente al recidivo reiterato l'accesso ai permessi premio solo dopo l'espiazione di un periodo di pena molto più dilatato rispetto a quello previsto per gli altri condannati. Simile incoerenza è all'origine di una violazione dell'art. 27 comma 3 Cost.: la disposizione, nel rendere difficoltoso per il recidivo reiterato il percorso di reinserimento (del quale il permesso premio costituisce un prezioso strumento), sacrifica la finalità rieducativa della pena a vantaggio di una neutralizzazione del condannato. L'abrogazione consentirebbe, pertanto, il riespandersi, anche per</i></p>

		questa categoria di detenuti, dei limiti contemplati dall'art. 30-ter e permetterebbe ai condannati meritevoli di accedere secondo tempistiche ordinarie alle aperture premiali, con conseguente accelerazione del percorso trattamentale verso le misure alternative.
--	--	--

Art. 30-quinquies
(Permesso per il rilascio e il rinnovo di documenti)

	Nuovo articolo	Relazione illustrativa
	<p>1. Quando il mancato rilascio o il mancato rinnovo di un documento può causare un attuale pregiudizio all'esercizio di diritti, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere ai condannati o agli internati un permesso fino a otto ore per recarsi presso le amministrazioni incaricate del rilascio o del rinnovo. Agli imputati il permesso è concesso dall'autorità giudiziaria competente a disporre il trasferimento in luoghi esterni di cura ai sensi dell'articolo 11.</p> <p>2. La durata del permesso può arrivare fino a tre giorni se è indispensabile recarsi fuori dalla circoscrizione dove il detenuto o l'internato si trovano.</p> <p>3. Qualora lo ritenga necessario, il giudice può disporre che il detenuto o l'internato sia scortato presso l'amministrazione competente al rilascio o al rinnovo e, nel caso di cui al comma 2, che trascorra la notte in un istituto penitenziario.</p> <p>4. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 commi 3 e 4 e 30-bis.</p>	<p><i>La nuova norma in materia di permessi punta a risolvere problemi che si presentano con grande frequenza nella quotidianità della vita detentiva. Quando occorre rinnovare o emettere un documento (carta d'identità, patente, passaporto, permesso di soggiorno, ecc.) è molto difficile che le amministrazioni competenti (anagrafi, questure, consolati, ecc.) entrino negli istituti penitenziari per compiere le pratiche necessarie. Sono moltissime, pertanto, le persone detenute che devono attendere l'uscita dal carcere per poter ottenere documenti in corso di validità, che spesso sono indispensabili per fruire di servizi essenziali o per accedere a misure alternative. Basti pensare alla patente di guida, che può essere necessaria per svolgere un lavoro in affidamento in prova o in semilibertà, o a un valido documento di identità, non di rado richiesto da comunità residenziali per tossicodipendenti. La mancanza di documenti finisce così per integrare una sorta di preclusione di fatto, che incide in modo significativo sulle chance di reinserimento sociale delle persone ristrette. Nel caso del diritto di asilo, l'impossibilità di compilare l'apposita domanda, che richiede la presenza di un interprete e la raccolta delle impronte da parte delle questure, ricade direttamente su un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali. Chi non può usufruire di permessi premio può così subire un</i></p>

		<p>pregiudizio concreto all'esercizio di una serie di diritti e facoltà che gli sarebbero altrimenti riconosciuti, talvolta con danni evidenti ai percorsi di reinserimento sociale.</p> <p>La nuova categoria di permessi, a fronte della prospettazione da parte dell'interessato della concreta esigenza di rilascio o rinnovo tempestivo del documento, consente al magistrato di sorveglianza di concedere la possibilità di uscire dal carcere per qualche ora (sino a otto) all'esclusivo fine di recarsi presso l'amministrazione competente, seguendo le prescrizioni che il giudice può ordinare. Qualora la destinazione sia più lontana, come spesso accade per i consolati, il permesso può durare sino a tre giorni. Se il richiedente non ha ancora dimostrato un sufficiente livello di affidabilità, il magistrato può disporre che sia scortato o che passi la notte in un altro istituto penitenziario più prossimo alla sede da raggiungere.</p>
--	--	--

Art. 47

(Affidamento in prova al servizio sociale)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Se la pena detentiva inflitta non supera tre anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espriare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento</p>	<p>1. Se la pena detentiva inflitta da eseguire non supera tre quattro anni, il condannato può essere affidato al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare. Il limite è di due anni di pena da eseguire se si tratta di condannato per uno dei delitti indicati all'art. 4-bis, comma 1, che non collabori con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>3-bis. L'affidamento in prova può, altresì, essere concesso al condannato che deve espriare una pena, anche residua, non superiore a quattro anni di detenzione, quando abbia serbato, quantomeno nell'anno precedente alla presentazione della richiesta, trascorso in espiazione di pena, in esecuzione di una misura cautelare ovvero in libertà, un comportamento</p>	<p>Le modifiche sono dirette, in primo luogo, a razionalizzare la disciplina in tema di presupposti per l'accesso all'affidamento in prova. In quest'ottica, lo scopo è quello di ricondurre ad unità l'ipotesi base e quella "allargata". Si propone, quindi, di abrogare il comma 3-bis (introdotto nel 2013 e fonte d'incertezze applicative) e di adeguare il comma 1, che viene a indicare in quattro anni il limite di pena (anche residua) per la concedibilità della misura alternativa.</p> <p>Carattere di novità presenta, invece, l'innesto, nel comma 1, di un secondo periodo. La previsione rappresenta il tassello di un mosaico normativo ispirato, con riguardo ai delitti dell'art. 4-bis comma 1, alle seguenti linee di fondo: il superamento, nel solco dei più recenti sviluppi, di una rigida ostatività in assenza di</p>

<p>tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>tale da consentire il giudizio di cui al comma 2.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p><i>collaborazione con la giustizia; la sospensione – secondo un radicale cambio di rotta (v. sub art. 656 c.p.p.) – dell’ordine di esecuzione quando la pena da espiare non sia superiore a due anni di reclusione (scelta a cui fa eco quella di elidere l’art. 656 comma 9 lett. a) c.p.p.). Poste queste premesse, nel mutato scenario, viene valorizzato un canone di gradualità che non obliteri la centralità delle condotte ex art. 58-ter (v. sub art. 4-bis) e i connessi effetti di favore per il condannato. Di conseguenza, quest’ultimo, ove non intenda o non possa fornire un utile contributo all’accertamento dei fatti, vede ridotta a due anni la soglia di pena per l’accesso all’affidamento in prova (sempre che sussistano le condizioni stabilite dai commi 1-bis e 1-bis.1 dell’art. 4-bis).</i></p>
--	---	--

Art. 47-ter
(Detenzione domiciliare)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.</p> <p>1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata</p>	<p>01. La pena della reclusione per qualunque reato, ad eccezione di quelli previsti dal libro II, titolo XII, capo III, sezione I, e dagli articoli 609-bis, 609-quater e 609-octies del codice penale, dall'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale e dall'articolo 4-bis, comma 1, della presente legge, può essere espiata nella propria abitazione o in altro luogo pubblico di cura, assistenza ed accoglienza, quando trattasi di persona che, al momento dell'inizio dell'esecuzione della pena, o dopo l'inizio della stessa, abbia compiuto i settanta anni di età purché non sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ne' sia stato mai condannato con l'aggravante di cui all'articolo 99 del codice penale.</p> <p>1. La pena della reclusione non superiore a quattro anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, nonché la pena dell'arresto, possono essere espiate nella propria abitazione o in altro luogo di privata</p>	<p><i>Il comma 01 viene emendato in modo da consentire un più facile accesso alla misura per l'ultrasettantenne, espungendo gli automatismi preclusivi legati a delinquenza qualificata e recidiva. Peraltro, viene così recepito l'indirizzo espresso dalla Corte costituzionale nel dichiarare l'incostituzionalità della preclusione assoluta alla detenzione domiciliare per l'ultrasettantenne recidivo (sentenza n. 56 del 2021).</i></p>

<p>dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. 	<p>dimora ovvero in luogo pubblico di cura, assistenza o accoglienza ovvero, nell'ipotesi di cui alla lettera a), in case famiglia protette, quando trattasi di:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) donna incinta o madre di prole di età inferiore ad anni dieci con lei convivente; b) padre, esercente la potestà, di prole di età inferiore ad anni dieci con lui convivente, quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a dare assistenza alla prole; c) persona in condizioni di salute particolarmente gravi, che richiedano costanti contatti con i presidi sanitari territoriali; d) persona di età superiore a sessanta anni, se inabile anche parzialmente; e) persona minore di anni ventuno per comprovate esigenze di salute, di studio, di lavoro e di famiglia. <p>1.1. Nelle ipotesi di cui alle lettere a) e b) non si applica l'articolo 4-bis, comma 1. Nelle ipotesi, di cui alle lettere c), d) ed e) i condannati per taluno dei delitti previsti dall'articolo 4-bis comma 1, in assenza di collaborazione con la giustizia, resa ai sensi dell'articolo 58-ter, possono accedere alla detenzione domiciliare quando la pena da eseguire non è superiore a due anni.</p>	<p><i>Con l'introduzione di un nuovo comma 1.1., in primis, si è inteso escludere l'operatività del regime di rigore per l'accesso alla misura stabilito dall'art. 4-bis comma 1, recependo in tal modo le decisioni della Corte costituzionale n. 239 del 2014 e n. 76 del 2017, nell'ottica di evidenziare che la tutela dello sviluppo psico-fisico della prole e il mantenimento del rapporto genitoriale sono obiettivi primari, insuscettibili di risultare presuntivamente e, tanto meno, automaticamente recessivi rispetto a istanze di sicurezza.</i></p> <p><i>Inoltre, come in tema di affidamento in prova, per i delitti (ritenuti di massimo allarme sociale) rientranti nel disposto dell'art. 4-bis comma 1, viene fissata ai fini dell'accesso alla misura alternativa, limitatamente ai casi previsti dalle lettere c), d) ed e), una soglia di pena da espiare inferiore a quella ordinaria, ove difetti la collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Ovviamente, la fruibilità della detenzione domiciliare resta subordinata alla sussistenza delle condizioni delineate dai commi 1-bis e 1-bis.1 dell'art. 4-bis.</i></p>
--	--	---

<p>1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>1-bis. La detenzione domiciliare può essere applicata per l'espiazione della pena detentiva inflitta da eseguire in misura non superiore a due anni, anche se costituente parte residua di maggior pena, indipendentemente dalle condizioni di cui al comma 1 quando non ricorrono i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale e sempre che tale misura sia idonea ad evitare il pericolo che il condannato commetta altri reati. La presente disposizione non si applica ai condannati per i reati di cui all'articolo 4-bis</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p><i>La modifica è indotta dalla necessità di chiarire che la pena cui si fa riferimento è anche quella residua, con formulazione identica a quella suggerita per l'art. 47 comma 1. Si propone, inoltre, di eliminare la norma che impedisce l'applicabilità della detenzione domiciliare in "surroga" ai condannati per reati di cui all'art. 4-bis, ai quali la misura risulta oggi preclusa anche ove collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. In questo modo, la disciplina viene armonizzata con le modifiche in tema di accesso alla misura dell'affidamento in prova al servizio sociale.</i></p>
---	--	--

**Art. 47-quinquies
(Detenzione domiciliare speciale)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p><i>Omissis</i></p> <p><i>Omissis</i></p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>1-ter. Ai fini della concessione della misura non si applicano le limitazioni previste dall'articolo 4-bis.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p><i>L'inserimento del comma 1-ter è volto ad eliminare la preclusione imposta dall'art. 4-bis comma 1 in considerazione di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 76 del 2017 circa la illegittimità della disposizione proprio in relazione al profilo qui emendato. In tal modo, pertanto, si mira a realizzare una sempre maggiore tutela del rapporto tra genitore detenuto e figlio.</i></p>

**Art. 50
(Ammissione alla semilibertà)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p><i>Omissis</i></p> <p>2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti</p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>2. Fuori dei casi previsti dal comma 1, il condannato può essere ammesso al regime di semilibertà soltanto dopo l'espiazione di almeno metà della pena ovvero, se si tratta di condannato per taluno dei delitti</p>	<p><i>Con questa modifica si mantiene il riferimento ad un più alto quantum di pena solo per i delitti, ritenuti di massimo allarme sociale, rientranti nel disposto dell'art. 4-bis comma 1 nelle ipotesi di mancata</i></p>

<p>indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena.</p>	<p>indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater nel comma 1 dell'articolo 4-bis, in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi dell'articolo 58-ter, di almeno due terzi di essa. L'internato può esservi ammesso in ogni tempo. Tuttavia, nei casi previsti dall'articolo 47, se mancano i presupposti per l'affidamento in prova al servizio sociale, il condannato per un reato diverso da quelli indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di metà della pena. Negli stessi casi di cui al periodo che precede, il condannato per taluni dei reati indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, in assenza di collaborazione con la giustizia a norma dell'articolo 58-ter, può essere ammesso al regime di semilibertà anche prima dell'espiazione di due terzi della pena.</p>	<p><i>collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter. Ovviamente l'accesso alla misura resta subordinato alla sussistenza delle condizioni espresse nei commi 1-bis e 1-bis.1 dell'art. 4-bis. Alle medesime condizioni gli stessi condannati non collaboranti possono essere ammessi alla semilibertà in "surroga" dell'affidamento in prova – qualora la pena da espiare non ecceda i due anni – anche prima dell'espiazione di due terzi della stessa.</i></p>
<p><i>Omissis</i></p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>5. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al regime di semilibertà quando abbia fruito correttamente per almeno cinque anni consecutivi dei permessi premio di cui all'art. 30-ter ovvero dopo avere espiato almeno venti anni di pena.</p>	<p><i>È ripresa dalla proposta formulata dalla Commissione Giostra la previsione della possibilità, per i condannati all'ergastolo, di accedere alla semilibertà nell'ipotesi – alternativa a quella già contemplata – in cui sia stato sperimentato, con esiti positivi, il beneficio dei permessi premio per almeno cinque anni consecutivi. L'obiettivo è quello di accentuare il valore della gradualità del trattamento, con effetti di favore anche sul versante della liberazione anticipata (v. sub art. 54-bis).</i></p>
<p><i>Omissis</i></p>	<p><i>Omissis</i></p>	

**Art. 51
(Sospensione e revoca della semilibertà)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p><i>Omissis</i></p> <p>4. La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.</p>	<p>4. La denuncia per il delitto di cui al precedente comma importa la sospensione del beneficio e la condanna ne importa la revoca.</p>	<p><i>La modifica proposta mira ad escludere l'automatismo della sospensione e della revoca della misura in caso di denuncia o condanna per il delitto di evasione lasciando indenne la discrezionalità</i></p>

Omissis	Omissis	del giudice di sorveglianza nel vagliare l'effettiva incidenza del comportamento tenuto sulla qualità del percorso trattamentale intrapreso.
---------	---------	--

**Art. 54-bis
(Liberazione condizionale)**

	Nuovo articolo	Relazione illustrativa
	<p>1. Il condannato può essere ammesso alla liberazione condizionale quando i risultati del trattamento, per il particolare impegno profuso, siano tali da far ritenere compiuto il percorso rieducativo.</p> <p>2. Ai fini dell'ammissione alla liberazione condizionale particolare rilievo è attribuito alla costante disponibilità a svolgere attività in favore della collettività o all'avvio di percorsi di giustizia riparativa.</p> <p>3. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.</p> <p>4. La liberazione condizionale può essere concessa:</p> <p style="margin-left: 20px;">a) al condannato che abbia scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni;</p> <p style="margin-left: 20px;">b) al condannato per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, in</p>	<p><i>Si ritiene necessario, previa abrogazione dell'art. 176 c.p. (v. infra), inserire la liberazione condizionale all'interno del Titolo VI della legge di ordinamento penitenziario, ufficializzando, quindi il suo carattere di misura alternativa alla detenzione.</i></p> <p><i>Nella definizione dei presupposti, il concetto di ravvedimento (proprio del foro interiore) viene eliminato, attribuendo rilevanza, in linea con la relativa elaborazione giurisprudenziale, alla valutazione dei risultati del trattamento e alla loro idoneità a delineare il raggiungimento dell'obiettivo della risocializzazione.</i></p> <p><i>Si intende valorizzare, inoltre, in modo specifico, la costante disponibilità del condannato a svolgere attività in favore della collettività e l'avvio di percorsi di giustizia riparativa.</i></p> <p><i>La diversa e più consistente soglia di accesso alla liberazione condizionale per il recidivo reiterato, prevista dall'art. 176 comma 2 c.p., è soppressa poiché diretta a inasprire l'accesso al beneficio soltanto per ragioni di neutralizzazione inerenti al prolungamento di carcerazione dovuto alla recidiva.</i></p> <p><i>Le soglie di accesso sono accorpate in un unico comma e rimodulate, prevedendo, per i condannati all'ergastolo, in alternativa all'espiazione di almeno ventisei anni di pena, la positiva sperimentazione, per almeno cinque anni consecutivi, del regime della semilibertà. Quest'ultima previsione accentua il favore per la gradualità del trattamento, consentendo anche una</i></p>

	<p>assenza di collaborazione con la giustizia resa a norma dell'articolo 58-ter, che abbia scontato almeno i due terzi della pena inflitta, qualora il rimanente non superi i due anni;</p> <p>c) al condannato all'ergastolo che abbia scontato almeno ventisei anni di pena ovvero che abbia sperimentato in modo positivo e costante il regime di semilibertà per almeno cinque anni consecutivi;</p> <p>d) al condannato all'ergastolo per taluni dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis, in assenza di collaborazione con la giustizia resa a norma dell'articolo 58-ter, che abbia scontato almeno ventisei anni di pena.</p>	<p><i>moderata anticipazione dell'accesso all'istituto.</i></p> <p><i>Nell'area dei delitti contemplati dall'art. 4-bis comma 1, per i condannati a pene temporanee, i quali non collaborino con la giustizia a norma dell'art. 58-ter, viene stabilita una soglia più elevata di pena già espiata. Per i condannati all'ergastolo, in assenza di condotte collaborative, la lett. d) indica un requisito (l'espiazione di almeno ventisei anni di pena) identico a quello stabilito dalla lett. c) per gli ergastolani "comuni". Va, tuttavia, considerato che tale equiparazione non ha carattere "assoluto". Infatti, nel caso di delitto estraneo al catalogo dell'art. 4-bis comma 1, il condannato all'ergastolo può godere di una corsia preferenziale, così costruita: espiati dieci anni di pena, è possibile ottenere i permessi premio (art. 30-ter comma 4 lett. d); l'aver usufruito per almeno cinque anni consecutivi di tale beneficio consente di accedere alla semilibertà (art. 50 comma 5, come modificato); l'aver sperimentato tale misura, in modo positivo, per almeno cinque anni consecutivi è – come detto – presupposto alternativo per la concedibilità della liberazione condizionale. Nel complesso, quindi, il tempo di "attesa" è pari a venti anni, in luogo dei ventisei riferiti all'ipotesi di ergastolo inflitto per un reato ostativo.</i></p> <p><i>Tale articolata soluzione appare dotata di maggiore coerenza sistematica e capace di dare risposte consone alle indicazioni provenienti dalla Corte costituzionale e dai giudici europei.</i></p> <p><i>È bene ricordare, infatti, come la Corte costituzionale, con i pronunciamenti che hanno fatto da "preludio" alla decretazione d'urgenza del 2022, avesse sostanzialmente preteso che, tramite il declassamento in "relativa" della presunzione "assoluta" di pericolosità discendente dalla mancata collaborazione con la giustizia, la certificazione dell'assenza di collegamenti attuali e del pericolo di un loro ripristino potesse valere quale idoneo succedaneo ai fini della concessione di benefici altrimenti preclusi. Restava, comunque, ferma la necessità di tracciare una</i></p>
--	---	---

	<p>5. Al condannato possono essere applicate una o più delle prescrizioni di cui all'articolo 47, comma 5, n. 3, 4 e 6 se ritenute idonee ad evitare le occasioni di nuovi reati. Tali prescrizioni possono essere successivamente modificate dal magistrato di sorveglianza. Il magistrato dispone, inoltre, che gli uffici di esecuzione penale esterna formulino un programma di sostegno e di assistenza idoneo al reinserimento sociale del condannato.</p> <p>6. La liberazione condizionale ha durata pari alla pena ancora da eseguire, o, in caso di ergastolo, a cinque anni.</p>	<p><i>differenziazione – quanto alla pena espiata – tra chi accede alla liberazione condizionale per aver collaborato e chi, invece, attraverso i presupposti alternativi sopra citati. Lo iato creato circa il quantum di pena già espiato per accedere alla liberazione condizionale crea uno scarto, al netto della “premiale” contrazione scaturente dalla scelta collaborativa, tra posizioni di fatto equipollenti e genera, quindi, un chiaro vulnus al principio di eguaglianza/ragionevolezza che attraverso la presente proposta si intende rimuovere.</i></p> <p><i>L'attuale soglia dei trent'anni, imposta agli ergastolani ex art. 4-bis, appare inidonea, inoltre, a rendere una pena detentiva perpetua “riducibile” de iure e de facto, così come ripetutamente preteso dalla Corte EDU (Corte EDU, Grande Camera, 9 luglio 2013, Vinter c. Regno Unito, nonché Corte EDU, sez. IV, 4 ottobre 2016, T.P. e A.T. c. Ungheria). Si ricorderà, infatti, come i giudici europei abbiano individuato nel termine massimo di venticinque anni il limite entro il quale tale pena debba essere, comunque, sottoposta a un primo riesame per non contrastare con le esigenze derivanti dall'art. 3 CEDU e assumere, così, i connotati di un trattamento inumano e degradante.</i></p> <p><i>Anche il regime del trattamento riservato ai condannati ammessi alla liberazione condizionale è completamente rimodulato, eliminando il rinvio alla libertà vigilata e facendo riferimento all'adozione di prescrizioni mutate dalla “nuova” disciplina dell'affidamento in prova (v. proposta Gianfilippi-Bortolato), accompagnate da un programma di sostegno elaborato dall'UEPE.</i></p>
--	---	---

Art. 54-ter
(Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena)

	Nuovo articolo	Relazione illustrativa
	<p>1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto. La liberazione condizionale può essere revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole, ovvero trasgredisce alle prescrizioni disposte ai sensi dell'articolo 54-bis. In caso di revoca il tribunale di sorveglianza determina la pena residua da espriare, salvo il caso di condanna all'ergastolo.</p> <p>2. Il decorso del tempo previsto dal comma 4 dell'articolo 54-bis, anche tenuto conto della riduzione di pena a titolo di liberazione anticipata senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, estingue la pena ed ogni altro effetto penale e determina la revoca delle misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna nonché la revoca della dichiarazione di abitualità, professionalità nel reato e tendenza a delinquere conseguente alla condanna.</p>	<p><i>Previa abrogazione dell'art. 177 c.p., anche la disciplina della revoca della liberazione condizionale e dell'estinzione della pena conseguente all'esito positivo sono trasferite nella legge di ordinamento penitenziario, ove trova collocazione, per le ragioni esposte con riguardo all'articolo precedente, l'intero istituto.</i></p> <p><i>Si stabilisce che la revoca non opera in modo automatico, ma è sottoposta al vaglio del tribunale di sorveglianza, al quale è rimessa anche la valutazione circa la porzione di pena che deve ritenersi comunque espriata (ad eccezione del caso di pena perpetua). È altresì correlativamente eliminato il divieto di nuova ammissione alla liberazione condizionale. Si tratta di previsioni che recepiscono i plurimi interventi della Corte costituzionale sul testo dell'art. 177 c.p.</i></p> <p><i>Gli effetti della positiva esecuzione della misura sono equiparati a quelli dell'esito favorevole dell'affidamento in prova, mentre si è ritenuto di conservarne l'automatismo, al termine della durata della misura, del loro verificarsi, in linea con l'assetto vigente e con la natura dell'istituto, che rappresenta il compimento del percorso trattamentale, la cui valutazione è collocata all'esordio piuttosto che al termine dello stesso.</i></p>

Art. 58-ter

(Persone che collaborano con la giustizia)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter e del comma 2 dell'articolo 50, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori</p>	<p>1. I limiti di pena previsti dalle disposizioni del comma 1 dell'articolo 21, del comma 4 dell'articolo 30-ter, del comma 1 dell'articolo 47, del comma 1.1 dell'articolo 47-ter, del comma 2 dell'articolo 50, del comma 4 lettera b) dell'articolo 54-bis, concernenti le persone condannate per taluno dei delitti indicati nel comma 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, non si applicano a coloro che, anche dopo la</p>	<p><i>Le modifiche in esame sono dettate dall'esigenza di adeguare la disposizione dell'art. 58-ter al mutato quadro normativo.</i></p> <p><i>In primo luogo, l'ambito di riferimento è ridotto ai delitti elencati nell'art. 4-bis comma 1, in ragione del destino riservato ai commi 1-ter e 1-quater (v. sub art. 4-bis).</i></p> <p><i>Inoltre, viene operato un raccordo con le nuove previsioni che modulano i limiti di pena e le condizioni per</i></p>

<p>ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati.</p> <p>2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.</p>	<p>condanna, si sono adoperati per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero hanno aiutato concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura degli autori dei reati. Negli stessi casi non si applicano le condizioni per la concessione della liberazione condizionale previste dall'articolo 54-bis comma 4 lettera d).</p> <p>2. Le condotte indicate nel comma 1 sono accertate dal tribunale di sorveglianza, assunte le necessarie informazioni e sentito il pubblico ministero presso il giudice competente per i reati in ordine ai quali è stata prestata la collaborazione.</p>	<p><i>l'accesso alle misure in ragione della sussistenza o meno di condotte collaborative. In particolare, gli effetti premiali di queste ultime sono estesi all'affidamento in prova, alla detenzione domiciliare e alla liberazione condizionale.</i></p>
---	---	---

**Art. 58-quater
(Divieto di concessione di benefici)**

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.</p> <p>2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.</p> <p>3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.</p> <p>4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice</p>	<p>1. L'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio, l'affidamento in prova al servizio sociale, nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi al condannato che sia stato riconosciuto colpevole di una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale.</p> <p>2. La disposizione del comma 1 si applica anche al condannato nei cui confronti è stata disposta la revoca di una misura alternativa ai sensi dell'articolo 47, comma 11, dell'articolo 47-ter, comma 6, o dell'articolo 51, primo comma.</p> <p>3. Il divieto di concessione dei benefici opera per un periodo di tre anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca indicato nel comma 2.</p> <p>4. I condannati per i delitti di cui agli articoli 289-bis e 630 del codice</p>	<p><i>L'abrogazione risponde a ragioni di natura trattamentale, nell'ottica di eliminare l'automatica preclusione – di durata triennale – all'accesso a una misura alternativa nonché al lavoro esterno e ai permessi premio per coloro che siano stati condannati per il reato di evasione. Analoga opzione è proposta per quanto riguarda il condannato al quale sia stata revocata la misura dell'affidamento in prova, della detenzione domiciliare e della semilibertà.</i></p> <p><i>La scelta ablativa appare coerente con due pronunce della Corte costituzionale: a) la sentenza n. 149 del 2018, intervenuta sul comma 4 nella parte in cui si applicava ai condannati all'ergastolo per i delitti di cui agli art. 289-bis e 630 c.p. che avessero cagionato la morte del sequestrato, poiché il carattere automatico della preclusione temporale all'accesso ai benefici penitenziari impediva al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato; b) la</i></p>

<p>penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.</p> <p>5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.</p> <p>6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.</p> <p>7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.</p> <p>7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.</p>	<p>penale che abbiano cagionato la morte del sequestrato non sono ammessi ad alcuno dei benefici indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis se non abbiano effettivamente espiato almeno i due terzi della pena irrogata o, nel caso dell'ergastolo, almeno ventisei anni.</p> <p>5. Oltre a quanto previsto dai commi 1 e 3, l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI non possono essere concessi, o se già concessi sono revocati, ai condannati per taluni dei delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis, nei cui confronti si procede o è pronunciata condanna per un delitto doloso punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, commesso da chi ha posto in essere una condotta punibile a norma dell'articolo 385 del codice penale ovvero durante il lavoro all'esterno o la fruizione di un permesso premio o di una misura alternativa alla detenzione.</p> <p>6. Ai fini dell'applicazione della disposizione di cui al comma 5, l'autorità che procede per il nuovo delitto ne dà comunicazione al magistrato di sorveglianza del luogo di ultima detenzione dell'imputato.</p> <p>7. Il divieto di concessione dei benefici di cui al comma 5 opera per un periodo di cinque anni dal momento in cui è ripresa l'esecuzione della custodia o della pena o è stato emesso il provvedimento di revoca della misura.</p> <p>7-bis. L'affidamento in prova al servizio sociale nei casi previsti dall'articolo 47, la detenzione domiciliare e la semilibertà non possono essere concessi più di una volta al condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'articolo 99, quarto comma, del codice penale.</p>	<p>sentenza n. 173 del 2021, la quale ha evidenziato, rimettendo alla discrezionalità del legislatore l'opportunità dell'intervento, come la preclusione triennale all'ottenimento dei benefici, tenuto conto degli stringenti limiti di pena inflitta o residua che condizionano oggi l'accesso alle singole misure, oltre che dei tempi tecnici necessari per l'esame delle istanze del condannato da parte del giudice di sorveglianza, finisce per coprire, in un elevato numero di casi, la totalità o quasi della pena residua.</p> <p>La suggerita abrogazione, infine, è diretta a superare l'irragionevole preclusione soggettiva (sancita al comma 7-bis) basata sulla recidiva qualificata. La soppressione del comma 7-bis, tra l'altro, era stata già disposta con il d.l. n. 78 del 2013, a cui, però, era seguita una "riesumazione" ad opera della legge n. 94 del 2013 in sede di conversione del provvedimento d'urgenza. Tale scelta conservativa si pone, oltretutto, in evidente contrasto con la coeva abrogazione della lett. c) del comma 9 dell'art. 656 c.p.p.: da un lato, è caduto il divieto di sospensione dell'ordine di esecuzione nei confronti dei condannati ai quali sia stata applicata la recidiva ex art. 99 comma 4 c.p.; dall'altro, si continua a prevedere per questa categoria di condannati il divieto di accesso alle misure alternative. La proposta, quindi, mira a sanare anche tale incoerenza sistematica.</p>
--	---	---

D.P.R. 9 luglio 1990 n. 309

(Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)

Art. 90

(Sospensione dell'esecuzione della pena detentiva)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>1. Nei confronti di persona che debba espiare una pena detentiva inflitta per reati commessi in relazione al proprio stato di tossico-dipendente, il Tribunale di sorveglianza può sospendere l'esecuzione della pena detentiva per cinque anni qualora, all'esito dell'acquisizione della relazione finale di cui all'articolo 123, accerti che la persona si è sottoposta con esito positivo ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica od una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. Il Tribunale di sorveglianza, qualora l'interessato si trovi in disagiate condizioni economiche, può altresì sospendere anche l'esecuzione della pena pecuniaria che non sia stata già riscossa. La sospensione può essere concessa solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni.</p> <p><i>Omissis</i></p> <p>4. La sospensione della esecuzione della pena non può essere concessa più di una volta.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p><i>La proposta è tesa ad adeguare la distinzione quoad poenam ai fini dell'accesso alla sospensione dell'esecuzione, riservando i più rigorosi limiti ai soli condannati per i reati inclusi nella "nuova" formulazione dell'art. 4-bis comma 1 ord. penit. (i soli reati per i quali è apparso ragionevole mantenerli). Tale rimodulazione, per il tramite del rinvio alla più calibrata cernita operata sulla trama dell'art. 4-bis ord. penit. appare idonea a rinforzare il superiore interesse che l'ordinamento manifesta per il sostegno terapeutico dei dipendenti da sostanze e per la loro inclusione sociale.</i></p> <p><i>Inoltre, la sospensione quadriennale viene ancorata al reato incluso nel catalogo di cui all'art. 4-bis comma 1 ord. penit. e non al titolo esecutivo. La modifica proposta, infatti, intende recepire la disciplina dettata dal nuovo art. 4-ter ord. penit. in tema di scioglimento del cumulo (v. sub art. 4-ter), così superando l'attuale indirizzo giurisprudenziale che, nell'ambito in esame, ne esclude l'operatività.</i></p> <p><i>Sebbene l'istituto in questione sia, nella pratica, scarsamente applicato, appare irragionevole il divieto di concessioni plurime a fronte dell'abrogazione – operata dalla legge n. 10 del 2014 – del comma 5 dell'art. 94 del medesimo d.P.R.</i></p>

Art. 94

(Affidamento in prova in casi particolari)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-<i>quinqües</i> del citato decreto legislativo.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p>1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei confronti di persona tossicodipendente o alcooldipendente che abbia in corso un programma di recupero o che ad esso intenda sottoporsi, l'interessato può chiedere in ogni momento di essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire o intraprendere l'attività terapeutica sulla base di un programma da lui concordato con un'azienda unità sanitaria locale o con una struttura privata autorizzata ai sensi dell'articolo 116. L'affidamento in prova in casi particolari può essere concesso solo quando deve essere espiata una pena detentiva, anche residua e congiunta a pena pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro anni se relativa a titolo esecutivo comprendente reato di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni. Alla domanda è allegata, a pena di inammissibilità, certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da una struttura privata accreditata per l'attività di diagnosi prevista dal comma 2, lettera d), dell'articolo 116 attestante lo stato di tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la procedura con la quale è stato accertato l'uso abituale di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche, l'andamento del programma concordato eventualmente in corso e la sua idoneità, ai fini del recupero del condannato. Affinché il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso dell'accreditamento istituzionale di cui all'articolo 8-<i>quater</i> del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ed aver stipulato gli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-<i>quinqües</i> del citato decreto legislativo.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p><i>La proposta di modifica ricalca integralmente il contenuto di quella relativa al comma 1 dell'art. 90 del medesimo d.P.R.</i></p> <p><i>Anche qui, per le ragioni sopra evidenziate, si riserva il più ristretto limite quadriennale di pena da eseguire ai soli condannati per uno dei reati inclusi nel "nuovo" comma 1 dell'art. 4-bis ord. penit. Allo stesso modo, si suggerisce una modifica funzionale a rendere operativo il meccanismo di scioglimento del cumulo ai sensi dell'art. 4-ter ord. penit., così superando l'attuale indirizzo giurisprudenziale che giunge a conclusioni negative.</i></p>

**DECRETO-LEGGE 13 maggio 1991, n. 152, conv. in LEGGE 12 luglio 1991, n. 203
(Provvedimenti urgenti in tema di lotta alla criminalità organizzata e di trasparenza e buon
andamento dell'attività amministrativa)**

Art. 2

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.</p> <p>2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.</p>	<p>1. I condannati per i delitti indicati nei commi 1, 1-ter e 1-quater dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, possono essere ammessi alla liberazione condizionale solo se ricorrono le condizioni indicate nello stesso articolo 4-bis per la concessione dei benefici. Si osservano le disposizioni dei commi 2, 2-bis e 3 dell'articolo 4-bis della legge n. 354 del 1975.</p> <p>2. Fermi restando gli ulteriori requisiti e gli altri limiti di pena previsti dall'articolo 176 del codice penale e fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 8 della legge 29 maggio 1982, n. 304, i soggetti di cui al comma 1 non possono comunque essere ammessi alla liberazione condizionale se non hanno scontato almeno due terzi della pena temporanea o almeno trenta anni di pena, quando vi è stata condanna all'ergastolo per taluno dei delitti indicati nel comma 1 dell'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. In tal caso, la pena dell'ergastolo rimane estinta e le misure di sicurezza personali ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo sono revocate, ai sensi dell'articolo 177, secondo comma, del codice penale, decorsi dieci anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale e la libertà vigilata, disposta ai sensi dell'articolo 230, primo comma, numero 2, del codice penale, comporta sempre per il condannato il divieto di incontrare o mantenere comunque contatti con soggetti condannati per i reati di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale o sottoposti a misura di prevenzione ai sensi delle lettere a), b), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo 4 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, o condannati per alcuno dei reati indicati nelle citate lettere.</p>	<p><i>L'inserimento della liberazione condizionale fra le misure alternative compendiate all'interno del libro VI della legge n. 354 del 1975 impone di abrogare la disposizione di "collegamento" in esame.</i></p> <p><i>In ordine alle condizioni di accesso alla liberazione condizionale riguardanti i condannati, a pena temporanea o all'ergastolo, per uno dei delitti di cui all'articolo 4-bis comma 1 ord. penit., si rinvia al nuovo art. 54-bis ord. penit. e alla relativa relazione.</i></p>

<p>3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-<i>ter</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p>	<p>3. La disposizione del comma 2 non si applica alle persone indicate nell'articolo 58-<i>ter</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p>	
--	---	--

CODICE PENALE

Art. 176 (Liberazione condizionale)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale dal far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.</p> <p>2. Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.</p> <p>3. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.</p> <p>4. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.</p>	<p>1. Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale dal far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comunque almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni.</p> <p>2. Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.</p> <p>3. Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia scontato almeno ventisei anni di pena.</p> <p>4. La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle.</p>	<p><i>Vedi "nuovo" art. 54-bis ord. penit.</i></p>

Art. 177 (Revoca della liberazione condizionale o estinzione della pena)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole,</p>	<p>1. Nei confronti del condannato ammesso alla liberazione condizionale resta sospesa la esecuzione della misura di sicurezza detentiva cui il condannato stesso sia stato sottoposto con la sentenza di condanna o con un provvedimento successivo. La liberazione condizionale è revocata, se la persona liberata commette un delitto o una contravvenzione della stessa indole,</p>	<p><i>Vedi "nuovo" art. 54-ter ord. penit.</i></p>

<p>ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.</p> <p>2. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.</p>	<p>ovvero trasgredisce agli obblighi inerenti alla libertà vigilata, disposta a termini dell'articolo 230, n. 2. In tal caso, il tempo trascorso in libertà condizionale non è computato nella durata della pena e il condannato non può essere riammesso alla liberazione condizionale.</p> <p>2. Decorso tutto il tempo della pena inflitta, ovvero cinque anni dalla data del provvedimento di liberazione condizionale, se trattasi di condannato all'ergastolo, senza che sia intervenuta alcuna causa di revoca, la pena rimane estinta e sono revocate le misure di sicurezza personali, ordinate dal giudice con la sentenza di condanna o con provvedimento successivo.</p>	
--	--	--

Art. 179
(Condizioni per la riabilitazione)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p><i>Omissis</i></p> <p>2. Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p><i>Omissis</i></p> <p>2. Il termine è di almeno otto anni se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99.</p> <p><i>Omissis</i></p>	<p><i>Il maggior lasso di tempo imposto ai recidivi per la concessione della riabilitazione rappresenta un ingiustificato ostacolo alla completa risocializzazione della persona.</i></p>

CODICE DI PROCEDURA PENALE

Art. 656 c.p.p.

(Esecuzione delle pene detentive)

Testo vigente	Proposta di modifica	Relazione illustrativa
<p>1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.</p> <p>2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.</p> <p>3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'ordine è notificato al difensore del condannato.</p> <p>3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.</p> <p>4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.</p> <p>4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di</p>	<p>1. Quando deve essere eseguita una sentenza di condanna a pena detentiva, il pubblico ministero emette ordine di esecuzione con il quale, se il condannato non è detenuto, ne dispone la carcerazione. Copia dell'ordine è consegnata all'interessato.</p> <p>2. Se il condannato è già detenuto, l'ordine di esecuzione è comunicato al Ministro di grazia e giustizia e notificato all'interessato.</p> <p>3. L'ordine di esecuzione contiene le generalità della persona nei cui confronti deve essere eseguito e quant'altro valga a identificarla, l'imputazione, il dispositivo del provvedimento e le disposizioni necessarie all'esecuzione nonché l'avviso al condannato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato. L'ordine è notificato al difensore del condannato.</p> <p>3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età è comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza.</p> <p>4. L'ordine che dispone la carcerazione è eseguito secondo le modalità previste dall'articolo 277.</p> <p>4-bis. Al di fuori dei casi previsti dal comma 9, lett. b), quando la residua pena da espiare, computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero, prima di</p>	<p><i>L'abrogazione dell'ultimo periodo consegue a quella dell'art. 656 comma 9 lett. a). Venendo meno tale fattispecie derogatoria all'obbligo di sospensione dell'ordine, diventa irragionevole l'esclusione dei condannati per i delitti ex art. 4-bis</i></p>

<p>emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p>4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.</p> <p>4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5 e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.</p> <p>5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente</p>	<p>emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché provveda all'eventuale applicazione della liberazione anticipata. Il magistrato di sorveglianza provvede senza ritardo con ordinanza adottata ai sensi dell'articolo 69-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. La presente disposizione non si applica nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p>4-ter. Quando il condannato si trova in stato di custodia cautelare in carcere il pubblico ministero emette l'ordine di esecuzione e, se ricorrono i presupposti di cui al comma 4-bis, trasmette senza ritardo gli atti al magistrato di sorveglianza per la decisione sulla liberazione anticipata.</p> <p>4-quater. Nei casi previsti dal comma 4-bis, il pubblico ministero emette i provvedimenti previsti dai commi 1, 5-bis e 10 dopo la decisione del magistrato di sorveglianza.</p> <p>5. Se la pena detentiva, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a tre anni, quattro anni nei casi previsti dall'articolo 47-ter, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, o sei anni nei casi di cui agli articoli 90 e 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, ne sospende l'esecuzione. Nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-bis, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, il pubblico ministero, salvo quanto previsto dai commi 7 e 9, sospende l'esecuzione della pena detentiva se questa, anche se costituente residuo di maggiore pena, non è superiore a due anni. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle</p>	<p><i>comma 1 ord. penit. dalla sfera applicativa del congegno basato sul calcolo "in ipotesi" della liberazione anticipata ai fini delle soglie stabilite dal comma 5.</i></p> <p><i>La modifica è di mero adeguamento alla luce del nuovo comma 5-bis.</i></p> <p><i>In primo luogo, l'indicazione delle soglie di pena che governano il meccanismo sospensivo viene adeguata alla sentenza della Corte costituzionale n. 41 del 2018 e ai conseguenti corollari. Si suggerisce, poi, una modifica dai tratti fortemente innovativi: la sospensione dell'ordine viene estesa ai condannati per i delitti dell'art. 4-bis comma 1 ord. penit. entro il limite di due anni di pena da espiare, in uno scenario completato dalla scelta di abrogare l'art. 656 comma 9 lett. a). Pur nella consapevolezza di una radicale delimitazione dei delitti ostativi (v. sub art. 4-bis ord. penit.), si ritiene che, di per sé, il titolo di reato, a fronte di una pena breve da eseguire e – soprattutto – in assenza di uno status custodiale di natura cautelare, non possa considerarsi sicuro indice di pericolosità della persona, con le implicazioni che oggi ne derivano sul terreno dei canali di possibile accesso alle misure alternative. Ambito, quest'ultimo, che – come sottolineato dalla Corte costituzionale (sentenze n. 3 del 2023</i></p>
--	--	--

<p>della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la Sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.</p>	<p>indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la Sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.</p> <p>5-bis. L'ordine di esecuzione e il decreto di sospensione sono notificati al condannato e al difensore nominato per la fase dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che lo ha assistito</p>	<p><i>e, da ultimo, n. 68 del 2026) trova un referente sovraordinato nell'art. 27 comma 3 Cost. Nelle ipotesi in questione, resta fermo che, salvi i casi dell'art. 47-ter comma 1 lett. a) e b) ord. penit., il regime di concedibilità delle misure alternative è regolato dall'art. 4-bis ord. penit., in sinergia con le singole disposizioni di riferimento. A quest'ultimo riguardo, rilevano, in particolare, gli interventi sugli artt. 47 e 47-ter ord. penit., volti a individuare autonome soglie di pena – di minor favore rispetto a quelle ordinarie – nei casi di mancata collaborazione (per scelta o per impossibilità) con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. penit. Sul punto, nell'economia del complessivo disegno, potrebbe cogliersi un'incongruenza: il condannato per un delitto ex art. 4-bis comma 1 ord. penit. che abbia fornito un contributo collaborativo, in linea teorica, può beneficiare dell'affidamento in prova e della detenzione domiciliare "umanitaria" per pene fino a quattro anni; l'ordine, tuttavia, è sospeso fino al tetto di due anni di pena da eseguire. Si registrerebbe, quindi, un'asimmetria tra i presupposti di accesso alla misura alternativa e quelli per la sospensione dell'ordine. Simili rilievi – che sono stati ponderati – non sembrano, tuttavia, tali da rendere irragionevole la disciplina proposta. Il parallelismo tra i due ambiti, infatti, è definito «tendenziale» dalla stessa Corte costituzionale (sentenza n. 41 del 2018): uno scarto può risultare giustificato in presenza di più rigorose condizioni di fruibilità della misura, come nel caso in cui sia richiesto l'accertamento di una proficua collaborazione. Né quest'ultima finisce per smarrire importanza sistematica: a stimolare condotte collaborative continua ad essere una più elevata soglia di pena (quattro anni) per l'accesso alle due misure alternative considerate. Inoltre, a fungere da "contrappeso" è anche il quantum di pena, che può riflettere una maggiore gravità del fatto di reato.</i></p> <p><i>Nell'intento di rendere più lineare il quadro normativo, si ritiene opportuno scompare l'attuale comma 5, che viene così deputato a stabilire i presupposti della</i></p>
--	--	---

<p>6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5 ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilità può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta.</p>	<p>nella fase del giudizio, con l'avviso che entro trenta giorni può essere presentata istanza, corredata dalle indicazioni e dalla documentazione necessarie, volta ad ottenere la concessione di una delle misure alternative alla detenzione di cui agli articoli 47, 47-ter e 50, comma 1, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 94 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero la sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 dello stesso testo unico. L'avviso informa altresì che, ove non sia presentata l'istanza o la stessa sia inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del citato testo unico, l'esecuzione della pena avrà corso immediato. Con l'avviso il condannato è informato che ha facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa e che, se il processo si è svolto in sua assenza, nel termine di trenta giorni dalla conoscenza della sentenza può chiedere, in presenza dei relativi presupposti, la restituzione nel termine per proporre impugnazione o la rescissione del giudicato.</p> <p>6. L'istanza deve essere presentata dal condannato o dal difensore di cui al comma 5-<i>bis</i> ovvero allo scopo nominato al pubblico ministero, il quale la trasmette, unitamente alla documentazione, al tribunale di sorveglianza competente in relazione al luogo in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero. Se l'istanza non è corredata dalla documentazione utile questa, salvi i casi di inammissibilità può essere depositata nella cancelleria del tribunale di sorveglianza fino a cinque giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'art. 666, comma 3. Resta salva, in ogni caso, la facoltà del tribunale di sorveglianza di procedere anche d'ufficio alla richiesta di documenti o di informazioni, o all'assunzione di prove a norma dell'articolo 666, comma 5. Il tribunale di sorveglianza decide non prima del trentesimo e non oltre il quarantacinquesimo giorno dalla ricezione della richiesta. Il tribunale decide non prima di sei mesi e non oltre nove mesi dalla richiesta nei confronti dei condannati per uno</p>	<p>sospensione basati sull'entità della pena. Nel successivo comma 5-bis, è trasfusa la disciplina relativa alla notifica dell'ordine di esecuzione contestualmente sospeso.</p> <p><i>Oltre a quella di mero adeguamento, viene introdotta una modifica che è funzionale a scandire i tempi della decisione da parte del tribunale di sorveglianza in sintonia con la previsione del nuovo art. 13 comma 2 ord. penit. L'ipotesi è che, per una serie di delitti (compresi quelli dell'art. 4-bis comma 1 ord. penit.), oggi veicolo di un ordine immediatamente esecutivo, venga disposta, nel rinnovato contesto normativo, la sospensione. In tale evenienza, l'attività di osservazione della personalità è da svolgere all'esterno per un periodo di almeno sei mesi (v. sub art. 13-ter ord. penit.). Alla luce di questo dato temporale sono rimodulati i termini per la decisione del tribunale di sorveglianza.</i></p>
--	--	---

<p>7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.</p> <p>8. Salva la disposizione del comma 8-<i>bis</i>, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.</p> <p>8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.</p> <p>9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:</p> <p>a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4-<i>bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423-<i>bis</i> e 624-<i>bis</i></p>	<p>dei delitti di cui all'art. 13-<i>ter</i>, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p>7. La sospensione dell'esecuzione per la stessa condanna non può essere disposta più di una volta, anche se il condannato ripropone nuova istanza sia in ordine a diversa misura alternativa, sia in ordine alla medesima, diversamente motivata, sia in ordine alla sospensione dell'esecuzione della pena di cui all'articolo 90 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.</p> <p>8. Salva la disposizione del comma 8-<i>bis</i>, qualora l'istanza non sia tempestivamente presentata, o il tribunale di sorveglianza la dichiari inammissibile o la respinga, il pubblico ministero revoca immediatamente il decreto di sospensione dell'esecuzione. Il pubblico ministero provvede analogamente quando l'istanza presentata è inammissibile ai sensi degli articoli 90 e seguenti del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, nonché, nelle more della decisione del tribunale di sorveglianza, quando il programma di recupero di cui all'articolo 94 del medesimo testo unico non risulta iniziato entro cinque giorni dalla data di presentazione della relativa istanza o risulta interrotto. A tal fine il pubblico ministero, nel trasmettere l'istanza al tribunale di sorveglianza, dispone gli opportuni accertamenti.</p> <p>8-bis. Quando è provato o appare probabile che il condannato non abbia avuto effettiva conoscenza dell'avviso di cui al comma 5-<i>bis</i>, il pubblico ministero può assumere, anche presso il difensore, le opportune informazioni, all'esito delle quali può disporre la rinnovazione della notifica.</p> <p>9. La sospensione dell'esecuzione di cui al comma 5 non può essere disposta:</p> <p>a) nei confronti dei condannati per i delitti di cui all'articolo 4 <i>bis</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni nonché di cui agli articoli 423 <i>bis</i> e 624 <i>bis</i></p>	<p><i>La modifica è di mero adeguamento alla luce del nuovo comma 5-bis.</i></p> <p><i>Con una scelta di notevole impatto, viene eliminata la deroga alla sospensione dell'ordine di esecuzione che trova fondamento nel titolo di reato per il quale è stata pronunciata la sentenza di condanna. Tale soluzione s'impone per quei delitti oggetto di un richiamo ad hoc</i></p>
---	---	---

<p>del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;</p> <p>b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;</p> <p>[c] <i>lettera soppressa dal d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 94</i>.</p> <p>9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p>9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il</p>	<p>del codice penale, fatta eccezione per coloro che si trovano agli arresti domiciliari disposti ai sensi dell'articolo 89 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;</p> <p>b) nei confronti di coloro che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovano in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva;</p> <p>[c] <i>lettera soppressa dal d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 94</i>.</p> <p>9-bis. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, previa verifica dell'esistenza di periodi di custodia cautelare o di pena dichiarata fungibile relativi al titolo esecutivo da eseguire, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni se, fermo restando il limite previsto dal comma 5, la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-bis è compresa tra due e quattro anni superiore a due anni di reclusione, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6. Sono escluse le condanne per i delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del presente codice e all'articolo 4-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354.</p> <p>9-ter. Il pubblico ministero, prima di emettere l'ordine di esecuzione, trasmette gli atti al magistrato di sorveglianza affinché disponga con ordinanza in via provvisoria la detenzione domiciliare se il</p>	<p><i>(incendio boschivo doloso e furto in abitazione): la mancanza di un nesso con un regime differenziato di accesso alle misure alternative rende la deroga irragionevole in via intrinseca (art. 3 Cost.) e sul piano dei rapporti con la finalità rieducativa della pena (art. 27 comma 3 Cost.).</i></p> <p><i>L'opzione, altresì, è ritenuta maggiormente in linea con le esigenze legate ad un vaglio individualizzato (sul quale, nelle dinamiche in esame, da ultimo, ha posto l'accento la sentenza costituzionale n. 68 del 2026), scevro da iniziali presunzioni astratte di pericolosità soggettiva, ove non certificate dall'attualità della custodia cautelare in carcere. In quest'ottica, a fungere da fattore di contemperamento è l'entità della pena da espiare, che – come detto – per i reati dell'art. 4-bis comma 1 ord. penit. scende a due anni.</i></p> <p><i>La modifica proposta è indotta dalla necessità di adeguare il testo della disposizione alla "introdotta" sospensibilità dell'ordine di esecuzione anche nei confronti dei condannati per delitti di cui al comma 1 dell'art. 4-bis ord. penit. quando la pena da eseguire non superi il limite dei due anni. Tenendo conto di tale "innovazione", l'applicazione provvisoria della detenzione domiciliare per il condannato di età pari o superiore a settanta anni – comportando un effetto peggiorativo rispetto alla condizione del libero sospeso – va, quindi, tarata secondo un limite che superi quello della possibile sospensione (due anni) individuato per i condannati ex art. 4-bis comma 1 ord. penit.</i></p> <p><i>L'ablazione dell'ultimo periodo è conseguenziale all'abrogazione dei limiti preclusivi alla sospensione, che vengono saldati al solo titolo di reato (e non più assistiti da iniziali presunzioni astratte di pericolosità soggettiva, ove non certificate dall'attualità della custodia cautelare in carcere).</i></p>
--	--	--

<p>condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6.</p> <p>10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-<i>bis</i> non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-<i>ter</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.</p> <p>10-bis. Fermo il disposto del comma 4-<i>bis</i>, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.</p>	<p>condannato si trova agli arresti domiciliari per gravissimi motivi di salute, fino alla decisione del tribunale di sorveglianza di cui al comma 6.</p> <p>10. Nella situazione considerata dal comma 5, se il condannato si trova agli arresti domiciliari per il fatto oggetto della condanna da eseguire, e se la residua pena da espiare determinata ai sensi del comma 4-<i>bis</i> non supera i limiti indicati dal comma 5, il pubblico ministero sospende l'esecuzione dell'ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al tribunale di sorveglianza perché provveda, alla eventuale applicazione di una delle misure alternative di cui al comma 5-<i>bis</i>. Fino alla decisione del tribunale di sorveglianza, il condannato permane nello stato detentivo nel quale si trova e il tempo corrispondente è considerato come pena espiata a tutti gli effetti. Agli adempimenti previsti dall'articolo 47-<i>ter</i> della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, provvede in ogni caso il magistrato di sorveglianza.</p> <p>10-bis. Fermo il disposto del comma 4-<i>bis</i>, nell'ordine di esecuzione la pena da espiare è indicata computando le detrazioni previste dall'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in modo tale che siano specificamente indicate le detrazioni e sia evidenziata anche la pena da espiare senza le detrazioni. Nell'ordine di esecuzione è dato avviso al destinatario che le detrazioni di cui all'articolo 54 della legge 26 luglio 1975, n. 354, non saranno riconosciute qualora durante il periodo di esecuzione della pena il condannato non abbia partecipato all'opera di rieducazione.</p>	<p><i>La modifica è di mero adeguamento alla luce del nuovo comma 5-bis.</i></p>
--	---	--